

# ***GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE E CON PARTI CORRELATE***

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020

## Sommaro

1. Premessa .....	3
2. Censimento dei soggetti collegati .....	4
3. Situazioni di conflitto di interesse degli organi statutari .....	7
4. Situazioni di conflitto nel processo del credito .....	7
5. Misure volte a ridurre il rischio di conflitto di interessi per la gestione del Fondo Unico (Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 e ss.mm.ii.) e del Fondo Sicilia (D. A. n. 17 del 17 Giugno 2019 e art. 3 della L. R. n. 17 del 16 Ottobre 2019) nonché di eventuali ulteriori fondi pubblici affidati in gestione. ....	7
6. Altre situazioni di conflitto di interessi .....	8

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020

## 1. Premessa

Obiettivo della presente normativa è quello di disciplinare le operazioni poste in essere dalla Società con le parti qualificabili come Correlate e con i Soggetti Collegati, mirando a garantire il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame, ed eventuale approvazione, delle operazioni effettuate con i sopradetti soggetti.

La regolamentazione delle modalità operative concernenti operazioni con parti correlate mira a definire i principi e le regole per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Società. Il fine è quello di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, definendo i flussi informativi necessari affinché le operazioni "critiche" siano censite in forma sistematica e correttamente rappresentate nel Bilancio.

Ai fini degli obblighi di informativa societaria la disciplina dettata dallo IAS 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate prevede per gli amministratori precisi oneri di informazione in merito all'esistenza di soggetti correlati allo stesso, da individuare sulla base della nozione di parte correlata di cui allo stesso IAS 24 e potenzialmente rilevanti ai fini di tale disciplina.

A tal riguardo, il principio in parola individua, tra l'altro, quali "parti correlate" della società: i dirigenti con responsabilità strategiche, ivi compresi gli amministratori, nonché i loro stretti familiari e le persone giuridiche controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da parte degli stessi dirigenti strategici o dei propri stretti familiari.

Al fine di definire le modalità di gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, IRFIS si ispira alle Disposizioni di vigilanza per le banche. Dette disposizioni mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Società possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Ai sensi della suddetta disciplina si definiscono "*parte correlata*" i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la società:

- *Gli esponenti aziendali*: cioè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società. Rientrano in questo ambito anche Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti;
- *il partecipante* (10% o influenza notevole);
- *altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Società in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o un'influenza notevole*: cioè quel soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020

- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole: situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la Società abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

La normativa definisce inoltre la “*parte correlata non finanziaria*”, i “*soggetti connessi*” e i “*soggetti collegati*”.

E' considerata “*parte correlata non finanziaria*”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive.

Sono considerati “*soggetti connessi*”:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il partecipante e il soggetto diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; oppure i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Sono, infine, considerati “*soggetti collegati*”, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Di seguito vengono illustrati i processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti correlati, al processo di reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati.

## 2. Censimento dei soggetti collegati

La necessità da parte della Società di evidenziare le operazioni con parti correlate risiede nell'esigenza di informare l'organo deliberante su eventuali rapporti tra i soggetti che rientrano nella definizione di parti correlate e le aziende che presentano domanda di finanziamento; il tutto al fine di dare massima rilevanza e trasparenza a circostanze di tal tipo.

Pertanto, una prima fase del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati è quella della definizione del *perimetro dei soggetti collegati*.

La Società effettua la “mappatura” dei soggetti collegati *ex ante* (cioè prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti) e, entro i limiti di seguito precisati, *ex post* (ovvero al momento dell'instaurazione di rapporti) adottando le seguenti modalità:

- la società censisce le proprie parti correlate (esponenti, azionisti rilevanti, ecc.): trattandosi di un novero di soggetti circoscritto e ben individuato;

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020

- ciascuna parte correlata fornisce alla società, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei propri soggetti connessi (stretti familiari, società controllate/controllanti, ecc.). La società verifica tali dichiarazioni in base alle informazioni in proprio possesso (es. consultazioni banche dati esterne) e, se necessario, integra il censimento fornito dalla parte correlata.

Il censimento dei soggetti collegati è effettuato, oltre che *ex ante* nei modi di cui sopra, anche *ex post*, vale a dire al momento dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come soggetti collegati ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso, che vi siano rapporti di collegamento.

La società fornisce l'informativa:

- alle parti correlate e – direttamente o per il tramite di queste ultime – ai relativi soggetti connessi, al momento in cui essi vengono censiti *ex ante*;
- ai presumibili soggetti collegati *ex post*, nel momento in cui la Società allaccia con essi nuove relazioni, nei limiti di quanto sopra specificato.

La società deve provvedere ad aggiornare costantemente e tempestivamente il perimetro dei soggetti collegati, nello specifico l'impulso all'aggiornamento deve avvenire ad opera:

- delle parti correlate ogni qualvolta avvengano situazioni di modifica delle situazioni pregresse;
- delle strutture aziendali che:
  - nell'ambito delle attività svolte, abbiano avuta comunicazione ovvero rilevino od abbiano comunque informazione di variazioni del perimetro dei soggetti collegati;
  - rilevino delle variazioni tramite l'acquisizione di informazioni in occasione di istruttorie relative a pratiche di affidamento.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato da IRFIS prevede che l'UO *Legale e Organi Statutari*, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un Esponente aziendale, consegni allo stesso uno specifico modulo di attestazione denominato "documento per il censimento dei soggetti collegati e ai fini dell'art. 136 TUB" (MOD.CORR.1), con il quale questo ultimo dichiara, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad esso connessi (cd. **mappatura ex ante**).

Nell'ambito del modulo di attestazione, il soggetto dichiara di avere (non avere) soggetti correlati quali:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado.

Il modulo è compilato e sottoscritto dal soggetto, con il supporto dell'UO *Legale e Organi Statutari* che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, banche dati esterne), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate necessarie ai fini della registrazione sul sistema informativo aziendale, sulla base delle specifiche funzionali identificate

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020

per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della società.

In particolare, ai fini del censimento applicativo, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- partita Iva;
- numero iscrizione CCIAA.

Ricevuti tutti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, l'Ufficio suddetto procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento tale Ufficio si cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni rilevate.

Nella definizione dei collegamenti, l'Ufficio dovrà tener conto delle eventuali co-intestazioni<sup>1</sup> in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle Procedure deliberative e dalle presenti Politiche.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo ex ante, come precedentemente descritto, ma anche ex post, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Nel caso di **mappatura ex post**, le UO del *Servizio Commerciale* acquisiscono dalla clientela la "Dichiarazione delle parti correlate" (Mod. PCORR) procedono al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone i collegamenti con i soggetti precedentemente censiti. Il Responsabile dell'UO verifica la correttezza delle registrazioni e dei collegamenti effettuati sul sistema informativo dagli addetti.

Tutte le UO aziendali, nel caso in cui rilevino una modifica anagrafica del rapporto in essere gestito che preveda l'inserimento o la variazione di un soggetto collegato o correlato, sono tenute all'acquisizione della Dichiarazione delle parti correlate e all'aggiornamento del censimento delle stesse secondo le modalità sopra indicate.

Le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Società al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Nel caso di mappatura ex post, le UO interessate informano i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei

<sup>1</sup> Ai fini della presente procedura, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020

soggetti collegati e fa sottoscrivere alla parte correlata la Dichiarazione opportunamente aggiornata.

L'elenco e le informazioni inerenti ai Soggetti Collegati sono messi a disposizione delle Funzioni aziendali di controllo anche per il tramite della procedura informatica.

### 3. Situazioni di conflitto di interesse degli organi statutari

Qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei componenti degli Organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direttore Generale), si rinvia a quanto disposto nella Policy conflitti di interesse.

### 4. Situazioni di conflitto nel processo del credito

La presenza di un conflitto di interessi può interferire con la capacità di svolgere attività o assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse della società e/o del cliente.

I dipendenti che partecipano alle varie fasi del processo del credito, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione. Tale interesse è presente qualora, il dipendente/Organo deliberante coincida con il cliente coinvolto nell'operazione oppure l'operazione riguardi una società di cui il dipendente/Organo deliberante sia socio, un suo stretto familiare o creditore/debitore. In presenza di una delle suddette fattispecie è previsto, a carico del dipendente/Organo deliberante, un obbligo di astensione e di comunicazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- a) il ruolo ricoperto;
- a) la descrizione dell'operazione;
- b) i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- c) qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame dell'operazione.

Coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, internet, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

I dipendenti che siano portatori di situazione di conflitto di interesse, devono astenersi dall'eseguire l'attività di propria competenza e devono comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato e al Referente interno della funzione Compliance. Il soggetto gerarchicamente sovra-ordinato provvederà, per iscritto, ad assegnare l'attività ad altra risorsa.

Nel caso dei Responsabili di Aree e/o Servizi cui compete l'attività di proposta all'organo deliberante verranno sostituiti nella funzione secondo le regole definite nel documento Poteri di Firma.

### 5. Misure volte a ridurre il rischio di conflitto di interessi per la gestione del Fondo Unico (Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 e ss.mm.ii.) e del Fondo Sicilia (D. A. n. 17 del 17 Giugno 2019 e art. 3 della L. R. n. 17 del 16 Ottobre 2019) nonché di eventuali ulteriori fondi pubblici affidati in gestione.

#### “Fondo Unico”

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020

Con riferimento all'operatività residuale a valere sul "Fondo Unico", per la clientela che presenta una contestuale doppia esposizione, occorre valutare se ricorrono ipotesi di un possibile conflitto di interessi tra le operazioni di finanziamento su Fondi Propri a svantaggio delle operazioni a valere sul Fondo Unico per l'attività liquidatoria, ovvero per le valutazioni delle posizioni e le possibili assunzioni di decisioni in merito alla classificazione delle stesse o a modifiche di condizioni contrattualmente non rilevanti.

In relazione a quando precede, il Servizio Crediti e l'Area Legale, in fasi di proposta, dovranno sottoporre al Consiglio di Amministrazione dettagliata informativa affinché quest'ultimo possa valutare motivatamente la sussistenza o meno del conflitto d'interessi e impartire, ove necessario, le relative istruzioni. (Delibera del C.d.A. n. 108 del 10/09/2018).

### **"Fondo Sicilia"**

Per una corretta gestione e amministrazione del Fondo Sicilia, occorre certamente mitigare i potenziali rischi di interferenza tra i due ambiti operativi, cioè: la concessione su Fondi Propri e la concessione di finanziamenti su Fondo Sicilia.

In particolare, in coerenza con il Manuale operativo del Fondo Sicilia al punto 2.7, in sede di presentazione della domanda, gli Uffici dell'IRFIS preliminarmente rendono edotta l'impresa richiedente in materia di conflitto di interessi, specificando che in caso di operazioni che prevedano una quota a valere sul Fondo Sicilia ed altra quota su altra banca o ente creditizio, la richiedente stessa può liberamente indicare l'istituto finanziario cui richiedere l'eventuale finanziamento integrativo.

Inoltre, in armonia con la normativa in materia di conflitto di interessi e con l'art. 47 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 383 – T.U.B., sono nettamente separati gli Organi deliberanti competenti rispettivamente alla concessione dei finanziamenti sul fondo Sicilia, cioè il Comitato Fondo Sicilia, e gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti sui Fondi Propri della Società (in base alle "deleghe di Poteri: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Responsabile Servizio Crediti").

In tali casi, l'IRFIS, dietro espressa indicazione della richiedente, previamente edotta sulla materia del suddetto conflitto, potrà valutare – nel rispetto della normativa interna in materia di crediti e di conflitto di interessi – la concessione di finanziamento con Fondi Propri.

In tutti i casi nei quali si può prospettare il rischio di un potenziale conflitto d'interessi, le strutture competenti dovranno sottoporre ai rispettivi organi deliberanti dettagliata informativa affinché quest'ultimi possano valutare motivatamente la sussistenza o meno del conflitto d'interessi e impartire, ove necessario, le relative istruzioni.

## **6. Altre situazioni di conflitto di interessi**

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori situazioni in cui potrebbero verificarsi conflitti di interesse:

- Gestione delle risorse umane: in sede di valutazione - nel corso dello svolgimento del rapporto - del personale dipendente, potrebbe generarsi un conflitto ogni qualvolta il preposto alla valutazione sia legato ad una risorsa da un rapporto tale da influenzare la determinazione da assumere.
- Liberalità, spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni: nel processo di gestione delle liberalità, delle spese di rappresentanza, dell'omaggistica e delle sponsorizzazioni, il

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020



conflitto potrebbe sorgere qualora tra il titolare del potere decisionale ed il potenziale beneficiario vi siano dei rapporti tali da influenzare la determinazione da assumere.

- Gestione delle autorizzazioni all'acquisto: nel processo di acquisto di forniture di beni e servizi aziendali il detentore del potere delegato potrebbe essere in conflitto ogniqualvolta sia legato al fornitore da un rapporto tale da alterare la scelta da assumere.
- Incarichi a professionisti: nell'ambito del suddetto processo il conflitto d'interessi potrebbe ravvisarsi ogniqualvolta sussista un interesse ad affidare l'incarico ad un professionista piuttosto che ad un altro.

Nelle suddette ipotesi e in altre similari, nel rispetto dei principi di correttezza professionale ed imparzialità, a cui tutto il personale è chiamato ad attenersi, il dipendente in conflitto di interesse dovrà astenersi dalla attività di propria competenza, segnalando il caso al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente che provvederà, per iscritto, ad assegnare l'attività ad altra risorsa.

Analogamente a quanto previsto nel precedente paragrafo, nel caso in cui il conflitto di interesse riguardi Responsabili di Aree e/o Servizi cui compete l'attività di validazione finale, gli stessi verranno sostituiti nella funzione secondo le regole definite nel documento Poteri di Firma.

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.90 del 27/11/2019	N.553 del 16/01/2020